



**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Non si redige lo svolgimento del processo ai sensi del novellato disposto dell'art. 132 c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti o instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 18 giugno 2009 n. 69 (art. 58, comma 2, Legge n. 69/2009).

\*\*\*

Preliminarmente, appare opportuno sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.

Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione (ex multis Cass., 24 novembre 2005, n. 24815; Cass., 12 aprile 2005, n. 7539; Cass., 24 ottobre 2003, n. 16011; Cass., 23 aprile 2003, n. 6421; Cass., 5 marzo 2002, n. 3156), con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di dimostrare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

Inoltre, il Giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame essendo utile eventualmente ai soli fini della statuizione sulle spese di lite – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto, sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.

\*\*\*



Parimenti in via preliminare, si prende atto che parte opponente ha rinunciato alla domanda riconvenzionale spiegata con il proprio atto introduttivo (vedi verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente).

Ebbene, ciò premesso, nel merito l'opposizione di cui alla presente causa risulta infondata e non può pertanto trovare accoglimento per le motivazioni di seguito illustrate.

\*\*\*

Infondati risultano infatti i motivi di opposizione relativi all'an debeatur, avuto riguardo al periodo – di sette mesi – oggetto del presente procedimento e decorrente dal mese di luglio 2017 sino al mese di gennaio 2018 (compresi) durante il quale l'odierno opposto ha versato alla odierna opponente un assegno mensile di euro 4.900,00, pari dunque ad un importo superiore a quello effettivamente dovuto per detto periodo, pari ad euro 2.000,00 mensili.

Risulta infatti documentalmente dimostrato, oltre che non contestato da parte opponente, che dal mese di luglio 2017 e sino al mese di gennaio 2018 (compresi) ha versato a la somma mensile pari ad euro 4.900,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, per un importo complessivo pari ad euro 34.300,00 (vedi copia contabili di pagamento

, sub doc. n. 4 fascicolo parte opposta).

Risulta altresì documentalmente comprovato che in virtù di quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Bologna con decreto emesso in data 28 settembre 2018 e depositato in Cancelleria in data 4 ottobre 2018 nell'ambito del procedimento di reclamo ex art. 708 c.p.c. iscritto al n.

avrebbe invece dovuto versare alla moglie



la somma pari ad euro 2.000,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento a decorrere dal mese di luglio 2017, per un importo complessivo pari ad euro 14.000,00 (vedi copia decreto Corte d'Appello di Bologna emesso in data 28 settembre 2018 e depositato in Cancelleria in data 4 ottobre 2018, sub doc. n. 3 fascicolo parte opposta).

Al fine di ottenere la restituzione della maggior somma corrisposta per le sopra indicate mensilità, pari complessivamente ad euro 20.300,00, ha pertanto richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo nei confronti della moglie

opposto in questa sede.

Ebbene, in merito alla annosa questione relativa alla irripetibilità delle obbligazioni adempite traenti origine dalla crisi del rapporto coniugale, giova preliminarmente richiamare quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32914 dell' 8 novembre 2022, la quale, dopo avere analiticamente individuato il quadro normativo di riferimento, ha nuovamente precisato che, *“sempre in aderenza con la funzione normalmente «anche» alimentare dell'assegno separativo e divorzile, si ammette in linea di principio la retroattività della sentenza che determina in diminuzione l'assegno, e con essa la ripetibilità delle somme pagate in eccesso dal coniuge debitore, ma la si esclude nel caso in cui l'assegno, provvisoriamente attribuito al coniuge debole, e successivamente ridotto, per la sua consistenza quantitativa, abbia comunque i connotati dell'assegno alimentare o sostanzialmente alimentare. Si è ritenuto quindi di procedere ad una valutazione «in concreto» dell'entità dell'assegno ai fini della verifica della sua natura alimentare, che si ritiene non*



*possa essere sempre affermata”.*

La Suprema Corte ha inoltre ribadito le sostanziali differenze ontologiche e funzionali tra l'istituto giuridicamente previsto degli "alimenti" e quello del "mantenimento", laddove ha ulteriormente chiarito che *“pur nella comune riconduzione al concetto di solidarietà familiare (ad eccezione del rapporto donatario/donante), sussistono indubbe differenze strutturali e funzionali tra gli alimenti, secondo la modalità di somministrazione periodica di somma di denaro, e l'assegno di mantenimento del coniuge separato e di divorzio (al di fuori dell'ipotesi di corresponsione in unica soluzione): a) il diritto al mantenimento del coniuge separato, cui non sia addebitabile la separazione, presuppone la mancanza di mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato; b) l'assegno divorzile ha natura composita, in pari misura, assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o meglio perequativo compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico); c) presupposti del diritto agli alimenti sono lo stato di bisogno del soggetto richiedente e l'impossibilità dello stesso di provvedere da solo a superare tale stato, rilevando, come criterio per determinarne la misura concreta, anche la capacità economica dell'obbligato di provvedere alle necessità del bisognoso (riferita, quanto al donatario, anche al valore della donazione*



ricevuta”.

La sopra citata sentenza ha altresì richiamato “l’opinione, pacifica in giurisprudenza, secondo cui la sentenza che escluda o riduca l’assegno alimentare concesso con provvedimento provvisorio o con la sentenza definitiva del grado inferiore del processo non potrebbe, a determinate condizioni, comportare la ripetibilità delle maggiori somme già versate”, chiarendo tuttavia che ciò “si giustifica su di un piano «equitativo», sulla base nei principi costituzionali di solidarietà umana (art. 2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.: la società «naturale» costituita dalla famiglia), e solo nella misura in cui si esoneri il soggetto beneficiario, dal restituire quanto percepito provvisoriamente anche «per finalità alimentare», sul presupposto che le somme versate in base al titolo provvisorio siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita (argomento tratto da art. 438, comma 2 c.c.)”, e rilevando che “occorre dunque dare il giusto rilievo alle esigenze equitative solidaristiche, espressione di quella solidarietà che trova sede anche nella peculiare comunità sociale rappresentata dalla famiglia ed anche nelle situazioni di crisi della unione, in un’ottica di temperamento della generale operatività della regola civilistica della ripetizione di indebito (art.2033 c.c.), nel quadro di un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della stessa”, posto che “non si tratta di dettare una regola di «automatica irripetibilità» delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento, quanto di operare un necessario bilanciamento tra l’esigenza di legalità e prevedibilità delle decisioni e l’esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto”.



Con la citata sentenza la Corte di Cassazione ha pertanto avuto occasione di rilevare come *“ove con la sentenza venga escluso in radice e «ab origine» (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno «stato di bisogno» del soggetto richiedente (inteso, nell’accezione più propria dell’assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati), ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell’art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità). Per converso, si deve affermare che, invece, non sorge, a favore del coniuge separato o dell’ ex coniuge, obbligato o richiesto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate sia se si procede (sotto il profilo dell’ an debeat, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione) sia nel caso in cui l’assegno stabilito in sede presidenziale (o nel rapporto tra la sentenza definitiva di un grado di giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado successivo) venga rimodulato «al ribasso»; il tutto sempre se l’assegno in questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la somma di denaro possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione”, essendosi pertanto ritenuta “necessaria una valutazione personalizzata e in concreto, la cui determinazione è riservata al giudice di merito, valutate tutte le variabili del caso concreto: la situazione personale e*



*sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica nonché il contesto socio-economico e territoriale in cui i coniugi o gli ex coniugi sono inseriti”.*

Conclusivamente le Sezioni Unite hanno dunque affermato il principio di diritto secondo cui *“in materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l’insussistenza «ab origine» dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile; b) non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’*an debeatur*, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto *ex tunc*, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del *quantum*) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro*



siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità”.

Ebbene, tutto ciò premesso, non si ritiene configurabile nel caso che ci occupa la fattispecie di cui alla lettera b) del sopra enucleato principio di diritto, e ciò considerato che nella fase iniziale del procedimento di divorzio la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto l'assegno di mantenimento posto a carico di \_\_\_\_\_ e a favore di \_\_\_\_\_

da euro 4.900,00 ad euro 2.000,00, sulla base di un riesame della situazione economico patrimoniale delle parti rispetto alle quali l'assegno stesso era stato riconosciuto in sede di separazione, non elidendo completamente l'assegno di mantenimento, ma riducendone l'importo ad euro 2.000,00, somma da considerarsi di “non modesta entità” e comunque idonea a garantire alla signora

*“di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media”.*

Si ritiene, in particolare, di poter escludere una componente alimentare nell'assegno versato all'epoca dei fatti da

alla moglie \_\_\_\_\_ così come rideterminato dalla Corte d'Appello di Bologna, e ciò considerato che nel periodo oggetto di causa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ svolgeva incontestabilmente attività lavorativa a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato presso uno studio notarile, percependo una retribuzione mensile di circa euro 1.300,00 ed essendo pertanto essa perfettamente in grado di sopperire alle proprie esigenze alimentari sia con i proventi della propria attività lavorativa, sia mediante la minor somma mensile di euro \_\_\_\_\_



2.000,00 corrisposta dal coniuge.

sia nella fase monitoria che nella presente fase di opposizione non ha infatti richiesto la restituzione dell'intero importo mensilmente corrisposto, bensì la ripetizione della sola parte di assegno mensile risultata non dovuta all'esito del procedimento di reclamo, pari ad euro 2.900,00 mensili.

Per quanto concerne, infine, i presupposti dell'invocata natura alimentare della somma di denaro oggetto del decreto ingiuntivo opposto in questa sede, merita ulteriormente rilevare come l'odierna opponente non abbia in alcun modo provato, né ancor prima specificamente allegato, di versare in uno "*stato di bisogno*" e nella "*impossibilità di provvedere da sola a superare tale stato*", essendo documentalmente provato in atti, ed ancor prima non contestato dalla stessa parte opponente, che quest'ultima, oltre a svolgere attività lavorativa nei termini sopra indicati, era altresì intestataria di un considerevole patrimonio mobiliare ed immobiliare (vedi copia relazione di C.T.U., sub doc. n. 22 fascicolo parte opposta).

\*\*\*

Come detto *ut supra*, i motivi afferenti al *quantum debeat* originariamente dedotti da parte opponente sono stati da quest'ultima rinunziati in sede di precisazione delle conclusioni, e ciò sia con riferimento alle somme versate a titolo di IRPEF, sia rispetto agli oneri asseritamente concernenti la proprietà e le utenze relative all'immobile sito nell'Isola d'Elba ed i costi generali per il godimento dell'autorimessa sita in via

\*\*\*



Per le motivazioni che precedono, dunque, l'opposizione risulta infondata e deve pertanto essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, non ancora munito della provvisoria esecuzione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 delle "Tabelle Parametri Forensi" allegate al D.M. n. 55 del 2014, come modificate dal D.M. n. 147 del 2022 ed applicabili *ratione temporis*.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bologna, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- **rigetta** l'opposizione e per l'effetto
- **conferma** il decreto ingiuntivo n. 6218/2020 emesso dal Tribunale di Bologna in data 21 dicembre 2020 e depositato in Cancelleria in data 29 dicembre 2020;
- **dichiara tenuta e condanna** parte opponente  
alla refusione a favore di parte  
opposta - delle spese di lite del giudizio  
di opposizione, che liquida in euro 4.916,00 per  
compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come  
per legge.

Così deciso in Bologna in data 12 giugno 2024.

Il Giudice Unico

Giudice Onorario dott.ssa Mariangela Gentile



